

N. R.G. 2020/2397



TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. FRANCESCO LAMAGNA, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 702 bis c.p.c.

nella causa civile iscritta a ruolo il 17.04.2020 al n. 2397/2020R.G., promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 16.04.2020

DA

....., elettivamente domiciliata presso lo studio del a, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti conferita a margine del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 16.04.2020, il quale Difensore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche nel corso del presente procedimento al numero di fax ovvero, in alternativa, al seguente indirizzo di pec: a

- ricorrente -

CONTRO



POSTE ITALIANE S.p.A. (cod. fiscale n. 97103880585), con sede legale in Roma, viale Europa n. 190, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa () del servizio legale della Società, giusta Procura Generale alle liti datata 11 settembre 2020 per atto notaio Pierluigi Ambrosone del Collegio di Roma (rep. n. 54368), elettivamente domiciliato in Vicenza, presso la Filiale sita in viale Venezia n. 6, il quale Difensore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche nel corso del presente procedimento al numero di fax:), ovvero, in alternativa, al seguente indirizzo di p.e.c.:

- resistente -

Premesso che

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 16.04.2020, ritualmente notificato a mezzo P.E.C. in data 29.04.2020, la Sig.ra agiva in giudizio innanzi all'instato Tribunale nei confronti di Poste Italiane S.p.A., affinché: *“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, - in via principale, anche previa disapplicazione dell'art. 5 del D.M. 13.06.1986 in quanto illegittimo e/o inefficace e/o comunque inopponibile alla ricorrente, condannare la società Poste Italiane Spa al pagamento in favore della sig.ra della somma di € 20.531,04, oltre gli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo effettivo, quale somma residua dovuta in relazione ai buoni postali fruttiferi oggetto del presente giudizio, e nello specifico al bpf serie Q/P - n. 000.110 di £ 1.000.000 negoziato in data 19.12.1989, al bpf serie Q/P - n. 000.111 di £ 1.000.000 negoziato in data 19.12.1989, al bpf serie Q/P - n. 000.112 di £ 1.000.000 negoziato in*



data 19.12.1989 ed al bpf serie Q/P - n. 000.113 di £ 1.000.000 negoziato in data 19.12.1989;

- in via subordinata, in considerazione del fatto che la condotta posta in essere da Poste Italiane spa – consistente nell'aver colposamente ingenerato nell'odierna ricorrente l'affidamento del mantenimento delle rendite fisse non modificate dal timbro P/Q apposto sui buoni postali oggetto del giudizio al momento della negoziazione - è stata caratterizzata dalla reiterata violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario previsti dall'art. 21 del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), condannare la società Poste Italiane Spa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della sig.ra Orietta Dalla Rosa quantificati in una somma pari ad € 20.531,01, ovvero nella maggiore o minor somma da quantificare se del caso anche in via equitativa, oltre interessi legali dalla data della maturazione del credito sino al saldo effettivo.

Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.

A sostegno delle domande proposte, la ricorrente esponeva che la stessa era titolare di 4 buoni postali fruttiferi, tutti negoziati presso l'Ufficio Postale di Zovencedo (VI), tutti identici sia nell'importo, sia nella data di negoziazione, come pure i tassi di interesse su di essi riportati.

Rilevava che sul retro di ognuno dei buoni summenzionati vi era in origine appunto una tabella in cui veniva espressamente riportato il valore maturato dopo il decorso dei primi venti anni dall'emissione, tabella di fatto modificata da un timbro apposto verosimilmente al momento della negoziazione di tali buoni dall'ufficio postale di



emissione e riportante il tasso di interesse applicato alla somma originaria nei rispettivi periodi di riferimento.

Nello specifico, tale timbro stabiliva che alla somma capitale di ciascuno dei buoni in questione venisse applicato:

- un tasso di interesse pari all'8 % fino al 5° anno;
- un tasso di interesse pari al 9 % dal 6° al 10° anno;
- un tasso di interesse pari al 10,50 % dal 11° al 15° anno;
- un tasso di interesse pari al 12 % dal 16° al 20° anno.

Nulla diceva in merito agli anni successivi al ventesimo, mentre sul retro di ciascuno dei buoni in questione era rimasta l'espressa pattuizione secondo cui l'importo stabilito già al momento dell'emissione, era suscettibile di produrre ulteriori interessi calcolati in misura fissa in un importo pure ivi indicato pari a £ 258.150, "*per ogni bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*".

In considerazione di tali condizioni espressamente stabilite sul retro dei suddetti buoni postali, secondo la ricorrente, era possibile addivenire alla quantificazione del controvalore attualizzato alla rispettiva scadenza di ciascuno di essi che quantificava nella somma di € 10.671,37, al netto dell'imposta di bollo e della ritenuta fiscale, dalla quale detrarre la minor somma riconosciuta da Poste Italiane pari ad € 5.538,61, con ciò facendo residuare un maggior credito relativo a ciascuno dei summenzionati buoni fruttiferi postali pari ad € 5.132,76, per un importo totale di € 20.531,04.

Riferiva, inoltre, che aveva provveduto in data 23.12.2019 a sporgere formale reclamo, ma che lo stesso non aveva sortito esito positivo.



Alla luce dei fatti esposti, la ricorrente, in diritto, riteneva illegittimo il comportamento di Poste Italiane consistente nel riconoscere ai possessori dei buoni fruttiferi un valore inferiore a quello effettivamente risultante dalle condizioni poste sul retro degli stessi.

E, a supporto alle proprie argomentazioni, richiamava il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione a S.S.U.U. n. 13979/2007, per il fatto che i buoni oggetto di causa erano stati emessi dopo l'entrata in vigore del DM 13.06.1986. Da tale principio si evinceva la prevalenza dell'accordo negoziale formatosi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti rispetto alle prescrizioni ministeriali.

Riportava, inoltre, quanto stabilito dall'art. 4 del D.M. citato, con riferimento ai buoni della serie Q, cui erano equiparati quelli oggetto di causa, il quale prevedeva espressamente che *"le somme complessivamente dovute per capitale e interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi"*.

Concludeva, pertanto, che avendo Poste Italiane violato tale disposizione, omettendo di rettificare per intero quanto riportato a tergo del modulo e quindi lasciando inalterato il rendimento originariamente previsto per gli ultimi dieci anni, l'Ente aveva di fatto promesso un rendimento differente e più favorevole all'investitrice rispetto a quello indicato nel D.M. citato.

Si costituiva ritualmente in giudizio Poste Italiane S.p.A., con apposita comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.09.2020, la quale, nel contestare tutto quanto esposto e dedotto dalla ricorrente, chiedeva che *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,*



- *in via preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza e di conseguenza dichiarare competenti, in via alternativa, il Tribunale di Roma (ai sensi dell'art.19 c.p.c.) o il Tribunale di Ascoli Piceno (ai sensi dell'art.20 c.p.c.) per la decisione nel merito della causa;*

- *nel merito in via principale: dichiarare la correttezza e la regolarità dell'operato di Poste Italiane SpA nella vicenda e, per l'effetto, rigettare l'istanza attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;*

- *nel merito in via subordinata: nella malaugurata ipotesi venga riconosciuto a controparte il diritto a ottenere, per il periodo dal 21° al 30° successivo a quello di emissione dei titoli, la somma di Lire 258,150 per ogni bimestre, si voglia diminuire l'importo, relativamente a ogni Buono, in considerazione della corretta applicazione della ritenuta erariale sulle somme periodicamente maturate dal momento dell'emissione, così come prospettato dalla convenuta Poste alla lettera H del presente atto;*

- *in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale”.*

Riteneva la resistente, in via preliminare e pregiudiziale, che il Tribunale adito fosse territorialmente incompetente ai sensi dell'art. 19 c.p.c., in quanto, essendo convenuta una persona giuridica, competente era il giudice del luogo dove essa aveva la sede e quindi il Tribunale di Roma.

In ogni caso, secondo la stessa, anche a voler applicare il foro alternativo di cui all'art. 20 c.p.c. “*per le cause relative a diritti di obbligazione è competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio*”, reputava che l'obbligazione fosse sorta nel momento in cui la ‘ aveva deciso di



incassare i titoli presso l'ufficio postale di Ascoli Piceno centro, con conseguente competenza territoriale del Tribunale di detta città.

In diritto, la resistente contrastava la tesi sostenuta dalla ricorrente, evidenziando che gli interessi da corrispondere per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno dovessero calcolarsi secondo quanto previsto dal D.M. del 13.06.1986, in regime di capitalizzazione semplice al tasso massimo raggiunto (12%).

Infatti, i buoni fruttiferi della serie Q/P erano stati emessi dopo l'entrata in vigore del citato DM, conformemente alle condizioni richieste dall'art. 5 di tale decreto e pertanto i timbri di aggiornamento ivi apposti avevano comportato l'adeguamento ai tassi di interesse ministeriali non solo per i rendimenti compresi dal primo al ventesimo anno, ma anche per quelli successivi e sino al trentesimo anno.

A tal proposito richiamava la normativa di cui al D.P.R. n. 156/1973, ove trovavano fondamento di legittimità i buoni fruttiferi postali, che all'art. 173, così come modificato dal D.L. n. 460/1974, prevedeva che *“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso...”*.

Contestava che i buoni postali fruttiferi fossero dei titoli di credito in quanto dovevano essere considerati dei titoli di legittimazione, non soggetti, come tali, né alla letteralità, né ad autonomia e ciò significava - così come confermato anche dalla Suprema Corte a S.S.U.U. n. 3963/2019 - che le caratteristiche, le specificità e i rendimenti dei BPF, oggetto di causa, non potessero che essere quelli del relativo D.M. istitutivo.



Evidenziava poi la qualità di Poste Italiane quale soggetto solo collocatore dei buoni, in quanto emessi da Cassa Depositi e Prestiti e quindi che le somme che provenivano dalla raccolta dei Buoni Postali Fruttiferi non fossero nella sua disponibilità. Di conseguenza negava che tra il sottoscrittore e l'Ente collocatore potesse essere sorto un rapporto contrattuale, in virtù del combinato disposto degli artt. 1321 e 1322 c.c..

Rilevava, poi, la presunzione di conoscenza legale che il sottoscrittore necessariamente doveva possedere vista la pubblicazione del D.M. 13.06.86 in Gazzetta Ufficiale ed evidenziava la correttezza e buona fede dell'operato di Poste Italiane.

Infine, in merito all'imposizione fiscale, contestava i conteggi effettuati dalla ricorrente e riteneva, invece, corretta l'applicazione del D.M. 23.06.1997, art. 7, secondo il quale *“per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere Q (quali sono quelli oggetto del presente giudizio) R e S emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”*.

Nelle note di replica, la ricorrente si opponeva all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa di Poste Italiane, confermando la propria tesi della competenza, ex art. 20 c.p.c., del Tribunale di Vicenza, dovendosi ritenere che l'obbligazione fosse sorta nel momento della sottoscrizione dei Buoni Postali Fruttiferi, avvenuta in Zovencedo (VI), luogo ove il contratto poteva considerarsi concluso, ossia nell'ambito del Circondario dell'adito Tribunale.

A tal riguardo, pertanto, evidenziava che ai BPF doveva essere riconosciuta la natura di rapporto contrattuale.



Chiedeva, infine, l'espletamento di un accertamento tecnico contabile, compatibile con il rito sommario di cognizione ex art. 702 *bis*, al fine di quantificare il valore di ciascuno dei buoni postali fruttiferi, oggetto di causa, applicando le condizioni stampigliate su di essi, considerando sia i rispettivi importi maturati per i primi vent'anni dall'emissione, sia quelli ulteriori per i successivi dieci anni, al netto dell'imposta di bollo dovuta al momento della liquidazione e della ritenuta fiscale *ope legis* applicata nella misura del 12,50%, nonché al netto dell'importo corrisposto in sede di rimborso del 02.03.2020, pari ad € 5.132,76.

Nelle proprie note di controreplica, Poste Italiane, perlopiù, ribadiva quanto già esposto in comparsa di costituzione e risposta, precisando che l'art. 173 del DPR n. 156/73 aveva riservato alle fonti ministeriali il potere di operare delle variazioni in aumento o in diminuzione del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del BPF, secondo un meccanismo di integrazione contrattuale ad opera della fonte esterna ex artt. 1339 e 1374 c.c. Da ciò traeva la conclusione che se la natura imperativa delle norme ministeriali consentiva di modificare l'oggetto del rapporto contrattuale sorto prima della loro entrata in vigore, *a fortiori* doveva riconoscersi la loro idoneità ad incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione.

La resistente inoltre deduceva che, nel caso di specie, non si ponesse un problema di tutela dell'affidamento del risparmiatore, in quanto, al momento della sottoscrizione dei titoli, alcuna incertezza sussisteva sulla loro appartenenza alla serie "Q" o "Q/P" e alla conseguente operatività delle condizioni e dei tassi d'interesse relativi alla predetta serie, tant'era vero che nessuna contestazione veniva mossa dalla ricorrente in ordine all'applicazione di tali condizioni e tassi con riferimento al primo ventennio.



Avendo Poste apposto sui buoni, oggetto di causa, ambedue i timbri aggiuntivi (così come previsto dal D.M. 13.06.1986), secondo la resistente, doveva concludersi per l'applicabilità delle condizioni stabilite dal citato D.M. anche per gli anni successivi al ventennio e sino al trentesimo anno, in quanto idonea a far intendere alla cliente il meccanismo di sostituzione dei tassi aggiunti a quelli prestampati. Secondo la stessa, pensare che, sconfessata in toto la tabella, rimanesse valida la pregressa clausola formulata per il periodo successivo dal 21° al 30° anno, significava riconoscere l'applicazione di un regime misto, di un *tertium genus*.

Riteneva, infine, inconferente il richiamo alla pronuncia delle S.S.U.U. n. 13979/2007 della Suprema Corte, invocata dalla ricorrente, perché riguardante fattispecie diversa, in cui era stato consegnato all'investitore un titolo appartenente ad una serie di buoni a termine, non più valido e sottoscrivibile, senza che vi fosse alcuna indicazione sul titolo stesso; giacché il buono neppure riportava alcun timbro informativo circa la sua appartenenza alla nuova serie e alla conseguente variazione delle condizioni relative alla durata e agli interessi.

Così delineato l'ambito del dibattito processuale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.10.2020 e alla scadenza dei termini concessi, alla ricorrente, sino al 15.11.2020 e, alla resistente, sino al 15.12.2020 per il deposito di note difensive autorizzate, rispettivamente di replica e di controreplica,

OSSERVA

In primis, il Giudicante ritiene infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Poste Italiane SpA e per tal motivo la stessa deve essere disattesa.



Al riguardo, la resistente ha eccepito l'incompetenza territoriale di codesto Tribunale in favore, ex art. 19 c.p.c., del luogo ove ha sede la persona giuridica, e quindi il Tribunale di Roma, ovvero, ex art. 20 c.p.c., del luogo dove è sorta l'obbligazione, individuandolo in quello ove l'odierna ricorrente aveva deciso di incassare i titoli, e quindi il Tribunale di Ascoli Piceno.

Orbene, è pacifico che in tema di competenza territoriale derogabile, sussistono più criteri concorrenti, nella specie quelli indicati dagli artt. 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione.

Ora, l'instaurazione del procedimento nel luogo in cui è sorta l'obbligazione, c.d. *forum contractus*, quale foro speciale facoltativo, va individuato, nel caso di specie, nel luogo ove il contratto risulta concluso. A mente dell'art. 1326 c.c. "*il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte*", ne consegue che essendo stato concluso il contratto con l'accettazione da parte della *Poste Italiane* dell'offerta di sottoscrizione dei Buoni Postali Fruttiferi da parte di Poste Italiane presso l'ufficio di Zovencedo (VI), va confermata la competenza territoriale del Tribunale di Vicenza a decidere il merito del presente giudizio.

E che si tratti di un rapporto contrattuale non vi sono dubbi in quanto è la stessa Suprema Corte (S.S.U.U. n. 13979/2007 e S.S.U.U. n. 3963/2019) a specificare che "*Occorre ricordare che, anche quando servizi postali come quello in esame erano offerti da un'azienda dello Stato (la quale, con la legge n. 71 del 1994, fu poi trasformata nell'Ente Poste, avente natura di ente pubblico economico, e quindi in società per azioni), essi si caratterizzavano per l'essere organizzati e gestiti in forma d'impresa: donde - già allora - conseguiva "la conformazione dei rapporti con gli utenti*



come rapporti contrattuali, fundamentalmente soggetti al regime del diritto privato" (così Corte Cost. n. 303 del 1988). E, se è pur vero che tali rapporti erano nondimeno destinati a subire anche gli effetti di una normativa speciale, che ancora risentiva della natura soggettiva pubblica dell'amministrazione postale, è altrettanto vero che la loro attrazione nella sfera del diritto comune era (ed è oggi a maggior ragione) tanto più accentuata proprio per i servizi di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni postali fruttiferi, che sono sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi ed ai quali oggettivamente ineriscono connotazioni contrattuali, giacché, per struttura e funzione, essi sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie (cfr. in tal senso, esplicitamente, Corte cost. n. 463 del 1997)".

Superata pertanto l'eccezione preliminare e pregiudiziale di parte resistente, occorre ora esaminare il merito della controversia.

Oggetto del presente giudizio è la questione se, in relazione ai Buoni Postali Fruttiferi, debba essere applicato, per il periodo dal ventunesimo anno al trentesimo anno successivo alla data di emissione, i tassi di interesse risultanti dai buoni stessi - nei termini che si dirà appresso - oppure quelli previsti dal D.M. 13.06.1986, già vigente al momento dell'acquisto dei Buoni Postali di cui trattasi.

Ritiene il Giudicante di seguire per la decisione del presente procedimento, in quanto del tutto condivisibile, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte S.S.U.U. n. 13979/2007 e seguito anche dal Collegio di Coordinamento dell'ABF n. 6142 del 03/04/20, e quindi che il ricorso, nel merito, sia fondato e debba essere accolto.



Al riguardo, occorre preliminarmente analizzare i Buoni Postali oggetto di causa, osservando che gli stessi sono stati tutti acquistati in data 19.12.1989 e quindi successivamente all'entrata in vigore del DM 13.06.1986.

I Buoni appartengono tutti alla precedente serie P. Sulla parte frontale, risulta apposto un timbro indicante la nuova serie Q/P. Nella parte posteriore, invece, sulla griglia originaria della serie P, risulta apposto un nuovo timbro con la dicitura "*B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,5% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno*". Il timbro ad inchiostro apposto nulla dispone per gli anni successivi al 20° e quindi per il periodo relativo agli ultimi dieci anni.

Sui buoni è visibile, per tale periodo, il tasso di rendimento originariamente previsto per la serie P ovvero "*più Lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*".

Quindi è pacifico che i buoni in questione siano stati emessi quando i rendimenti stampati sul retro erano già stati variati, in diminuzione, dal citato DM istitutivo, il quale all'art. 5 stabiliva che fossero a tutti gli effetti buoni della nuova serie Q anche i precedenti buoni della serie P, con l'apposizione dei suddetti timbri.

Orbene, seppur può ritenersi oramai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che i buoni postali fruttiferi non siano titoli di credito ma documenti di legittimazione, definendosi per tali i documenti che servono solo a identificare l'avente diritto a una prestazione (cfr. Cass. civ. S.S. U.U. citate), da tale qualificazione dogmatica discende che i buoni postali sono estranei ai principi di incorporazione, autonomia e letteralità, propri dei titoli di credito e che quindi sia ammessa la loro eterointegrazione ex art. 1339 c.c.. Tale norma prevede l'inserimento automatico, nei singoli contratti, di "*prezzi*



di beni e servizi” imposti da norme di legge anche in sostituzione delle eventuali clausole difformi pattuite tra le parti.

Ciò posto, però, la questione richiede un maggiore approfondimento.

L’art. 173 del D.P.R. 156/73, così come modificato dal D.L. 460/74 (oggi abrogato ma applicabile *ratione temporis* alla fattispecie di cui ci si occupa) prevede che *“Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.*

Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell’anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.

Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.



Pertanto, come ben esposto dalla nota S.S.U.U. 13979/2007, l'articolo in questione prevedeva *illo tempore* che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni in precedenza già emessi (primo comma); e questi buoni si consideravano rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie (secondo comma). Il terzo comma del medesimo articolo precisava, poi, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali.

Ciò posto, non può non riconoscersi come tale terzo comma, nel disporre che *“gli interessi vengano corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo”*, introduca un limite oggettivo al meccanismo di eterointegrazione che, infatti, come precisa lo stesso articolo, opera solo per le variazioni future degli interessi, di cui logicamente l'Ente emittente non può dare già conto nel contenuto letterale del buono.

Infatti, la citata pronuncia delle Sezioni Unite fa discendere da tale rilievo nonché dalle *“modalità di emissione e di successivo rimborso dei titoli, specularmente concepite in modo da garantire la corrispondenza dell'operazione ai dati scritturali risultanti anche dai titoli medesimi; la circostanza che lo stesso decreto ministeriale del 16 giugno 1984 (nel caso di specie invece il D.M. 13.06.86), con il quale era stata disposta l'ultima variazione dei tassi d'interesse precedente all'emissione di cui è causa, si fosse fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo di contrassegnare i buoni di nuova*



emissione con una sigla diversa dai precedenti, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, espressamente indicando sul documento il differente regime cui essi erano soggetti”, la condivisibile conclusione ermeneutica secondo cui “sono tutti elementi che persuadono di come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli fosse destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”, cosicché “la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall’ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all’amministrazione, ma non può far ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”.

Tale principio di diritto non pare possa ritenersi disatteso o scalfito dalla successiva sentenza della Suprema Corte S.S.U.U. n. 3963/2019, come prospettato da parte resistente, giacché la pronuncia riguarda il diverso caso delle variazioni sopravvenute dei tassi di rendimento ai buoni postali già acquistati alla data di entrata in vigore della variazione. Tant’è che si trattava di buoni acquistati negli anni 1982 e 1983, mentre il D.M. che ne modificava le condizioni era del 1984, e quindi successivo alla loro emissione.

Senonché, è lo stesso art. 4 del D.M. 13.06.86, con riferimento ai buoni della serie Q, cui sono equiparati quelli oggetto di causa, a prevedere espressamente che “*le somme complessivamente dovute per capitale e interessi risultano dalle tabelle a tergo dei buoni medesimi*”; per cui tale norma già prevedeva la necessità di riportare sul retro dei buoni i rendimenti promessi.



Ebbene, *“Poste Italiane ha sì operato in conformità delle sopra richiamate disposizioni, “adeguando” i rendimenti della serie P con quelli della serie Q, ma violando le disposizioni sopra richiamate, non ha rettificato per intero quanto riportato a tergo del modulo, lasciando inalterato il rendimento originariamente previsto per gli ultimi dieci anni”* (cfr. Tribunale di Milano, Est. Ferrari, sent. 91/2020).

Ne consegue che il contratto concluso tra le parti, e tra le stesse vincolante, prevedeva la promessa di pagamento degli interessi dal ventunesimo al trentesimo anno di emissione nei termini indicati a tergo del Buono, non essendo stata apportata alcuna modifica per il rendimento di questo ultimo decennio, con conseguente riconoscimento all'odierna ricorrente del maggior rendimento dato dalla rendita fissa bimestrale non capitalizzata riportata a tergo dei buoni.

Tale maggior rendimento risulta correttamente quantificato da parte ricorrente, per ciascun Buono, nella somma di € 7.999,40 (Lire 258.150, pari ad € 133,32 x 60 bimestri, dal 19.12.2009 al 31.12.2019).

L'importo così ottenuto andrà sommato al capitale più gli interessi maturati nel primo ventennio, pari ad € 3.397,97, per un totale di € 11.397,37: questa doveva essere la somma dovuta da Poste Italiane alla ricorrente, per ciascun buono, al lordo della ritenuta fiscale *ope legis* e dell'imposta di bollo.

Ed è proprio in merito alla ritenuta fiscale, anche ritenuto le diverse tesi sostenute dalle parti, che risulta opportuno approfondire la questione ai fini di una sua corretta applicazione.

Secondo la tesi della resistente, la ritenuta erariale dovrebbe essere applicata in ossequio a quanto stabilito dal D.M. 23.06.1997, art. 7, mentre secondo la tesi della ricorrente



andrebbe detratta quella quantificata in sede di liquidazione da Poste Italiane che però risulta calcolata su un ammontare diverso da quello effettivamente dovuto.

Entrambe le tesi non possono essere condivise.

Seppur questo Giudicante è a conoscenza di un diverso orientamento giurisprudenziale, la questione va correttamente risolta nell'esegesi delle fonti del diritto.

Successivamente, infatti, alla data di emissione dei BFP della serie "Q", avvenuta per il tramite del D.M. del 13/06/1986, è intervenuto il D.L. n. 556 del 19/09/1986, convertito con modificazioni dalla Legge n. 759 del 17/11/1986, e rubricato *"modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601"*, prevedendo così il venire meno dell'esenzione dei Buoni Postali da imposizione fiscale e introducendo una ritenuta d'imposta del 12,50% per le persone fisiche *"sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori"*, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 *ratione temporis* applicabile.

Tale regime è stato applicato sino al 1996 quando, con il D. Lgs n. 239 del 01.04.1996, ferma l'aliquota, la ritenuta d'imposta veniva modificata in imposta sostitutiva.

In entrambi i casi il versamento, eseguito tramite prelievo diretto operato dall'intermediario sull'importo dovuto, vale ad estinguere il debito tributario.

La differenza ricorrente tra i due regimi ha, dunque, natura meramente pratica, finalizzata ad istituire un'imposta autonoma a fronte di quella sostitutiva.



In entrambi i casi, comunque, la disciplina giuridica ravvisa il dovere impositivo in capo all'intermediario quando il reddito viene percepito dal sottoscrittore e, dunque, quando è reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono.

Il D.M. 23.06.97, invece, all'art. 7 precisa che *“per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere Q (quali sono quelli oggetto del presente giudizio) Res S emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”*.

Dunque emerge un conflitto tra norme di grado diverso: da un lato la normativa primaria che disciplina la tassazione (D.P.R. 600/73, D.L. 556/86 e relativa legge di conversione D. Lgs. 239/96); dall'altro quella secondaria intervenuta successivamente per regolare la medesima fattispecie in ordine ai buoni postali (D.M. citato).

La questione riveste particolare importanza perché incide sulla determinazione della base imponibile e, quindi, sul reddito finale netto prodotto dall'investimento.

Orbene, come anzidetto, la soluzione va indubbiamente ricercata nel principio di gerarchia delle fonti del diritto, in forza del quale prevale quella di grado superiore avente forza maggiore, con disapplicazione quindi del provvedimento sotto ordinato alle disposizioni legislative confliggenti (Cfr. Tribunale di Bergamo, sent. n. 1390/2020).

Alla luce delle considerazioni suesposte, pertanto, ritiene questo Giudicante che la ritenuta fiscale del 12,50% debba essere applicata, in un'unica soluzione, nel momento in cui i Buoni vengono rimborsati e non come effettuato dall'intermediario, seguendo il disposto del D.M. 23.06.97 e quindi capitalizzando annualmente gli interessi di volta in volta maturati al netto della ritenuta fiscale del 12,50%. In tal modo, lo stesso ha



diminuito indebitamente l'importo spettante all'investitrice, pervenendo ad una capitalizzazione al netto e non al lordo della ritenuta, secondo un criterio che considera anticipatamente il momento impositivo che, invece, dovrebbe essere successivo come stabilito dalle disposizioni richiamate.

Ne consegue, pertanto, che ai fini della quantificazione dell'importo dovuto da Poste Italiane all'odierna ricorrente, per ciascun Buono, si dovrà detrarre dall'importo, come sopra quantificato, pari ad € 11.397,37, la ritenuta fiscale, nei termini sopra decritti, detraendo quanto corrisposto in sede di liquidazione dall'Ente emittente al lordo della ritenuta fiscale nonché detratta l'imposta di bollo, ovviamente nei limiti dell'importo complessivo residuale di € 20.531,04 – da riconoscersi complessivamente per i quattro Buoni Postali Fruttiferi sottoscritti dalla ricorrente – stante l'inequivoco tenore della domanda principale formulata dalla

Tale somma, poi, va maggiorata degli interessi al saggio legale a far data dalla domanda e sino al soddisfo.

L'accoglimento della domanda principale formulata dalla ricorrente esime il Giudicante dall'esame della domanda svolta in via subordinata dalla medesima ricorrente.

Le spese di lite, in applicazione dei principi sulla soccombenza, vanno poste a carico di Poste Italiane e liquidate in favore della ricorrente come da dispositivo, mediante la previsione di un importo forfettario a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 8.3.2018, n. 37, avendo riguardo al *decisum* - ricompreso nello scaglione di riferimento da € 5.200,01 a € 26.000,01 - con il compenso calcolato ai valori medi per le fasi di studio della controversia, introduttiva e di trattazione, ma



ridotto alla metà per quest'ultima fase, in quanto la definizione della controversia non ha reso necessario lo svolgimento di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, pronunciando sul ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

1. Accertata e dichiarata la competenza per territorio dell'adito Tribunale di Vicenza, condanna Poste Italiane S.p.A., nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore della ricorrente _____, per ciascun Buono Postale Fruttifero, oggetto di causa, dell'importo di € 11.397,37, detratta la ritenuta fiscale del 12,50%, applicata sull'ammontare degli interessi maturati all'atto della liquidazione del buono, e detratto quanto corrisposto da Poste Italiane al lordo della ritenuta fiscale applicata, nonché l'imposta di bollo – il tutto nei limiti dell'importo complessivo residuale di € 20.531,04 azionato complessivamente dalla ricorrente per i quattro Buoni Postali Fruttiferi per cui è controversia - da maggiorarsi degli interessi legali da calcolarsi dalla domanda e sino al saldo effettivo.
2. Rigetta ogni altra domanda proposta in giudizio dalle parti.
3. Condanna la resistente, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, al rimborso delle spese di lite sostenute nel giudizio dalla parte ricorrente, che liquida in complessivi _____, di cui _____ per esborsi in senso stretto ed € _____ per compenso delle prestazioni professionali del Procuratore della ricorrente, oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Si comunichi.



Così deciso in Vicenza, in data 14 maggio 2021.

IL GIUDICE

(Dott. Francesco Lamagna)

